

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di passo carrabile.

Art. 2- Definizione di passo carrabile

1. Il passo carrabile è l'apposito intervallo del marciapiede o della strada atto a consentire l'accesso con veicoli a edifici o aree laterali alla strada stessa.
2. Generalmente esso è un manufatto in pietra, in calcestruzzo, in porfido o in altro materiale, ma può semplicemente essere costituito da ghiaia o terra naturali.

Art. 3 – Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica, del codice della strada con relativo regolamento di esecuzione e attuazione nonché del presente regolamento.
3. L'autorizzazione all'esercizio dei passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento va regolarizzata in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art.4.

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio del passo carrabile deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata dell'esercizio stesso. Tale durata non potrà, comunque, eccedere gli anni 29 (ventinove).
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. L'autorizzazione all'esercizio dei passi carrabili è di competenza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che vi provvederà in base alle disposizioni comunali per tempo vigenti o su istanza del soggetto interessato all'ottenimento della autorizzazione. Il cartello dovrà essere collocato in modo visibile dalla pubblica via.
4. Ogni passo carrabile dovrà essere individuato da apposito cartello, conforme alla normativa vigente e contenente il numero e l'anno dell'autorizzazione. Sarà cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione acquisire il cartello ed apporre, sullo stesso, i dati identificativi dell'autorizzazione ad esercire il passo carraio.
5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarizzati ed autorizzabili all'esercizio:
 - a) anche se a distanza inferiore a quella fissata del comma 2, lettera a) dell'art. 46 del D.P.R. 610/1996 e successive modifiche ed integrazioni, senza la necessità di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) qualora insistano su strade con traffico limitato per cui non determinino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Allegato sub A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2009

6. Si intendono regolarizzate dalla presente norma e senza ulteriori adempimenti, le intersezioni tra strade pubbliche, (comprese le strade vicinali) e strade private, compresi gli accessi ai fondi agricoli che i proprietari non abbiano esplicitamente interdetto al pubblico passaggio.

Art. 5 – Spese

1. Per ogni istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art.4 sono dovute le spese inerenti e conseguenti al rilascio della stessa.

Art. 6 – Periodo transitorio

1. Il periodo transitorio per consentire ai cittadini di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento è fissato al 31.12.2012.

Art. 7 – Sanzioni

1. Le violazioni alla norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.